

PRIMI DECRETI DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Davvero imponente la quantità di modifiche strutturali contenute all'interno dello schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 12 maggio, il c.d. Codice del Terzo settore, sulla disciplina organica degli enti no profit.

Un **riordino complessivo** dove l'Esecutivo, in base alla legge delega n. **106/2016**, ha cercato di omogeneizzare e ricondurre a unità un panorama davvero variegato; il tutto passando attraverso l'individuazione di quali siano gli enti del Terzo settore e quali ne siano esclusi, indicando altresì le attività il cui esercizio è considerato di interesse generale "per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale".

I **principi cardine** del riordino sono indicati nell'**art. 2** della citata legge, in base al quale i decreti legislativi da emanare dovranno avere presente:

- il riconoscimento e la garanzia del più ampio esercizio del diritto ad associarsi;
- il riconoscimento della compatibilità di libertà di iniziativa economica privata ed il raggiungimento delle finalità di cui alla stessa legge;
- l'autonomia statutaria degli enti per il conseguimento delle finalità degli stessi;
- la semplificazione e razionalizzazione delle norme vigenti in materia.

Di particolare interesse la istituzione del **Registro unico nazionale** del Terzo settore, che accorpa tutta la miriade di registri o elenchi tenuti dalle varie istituzioni a seconda del settore di appartenenza (Regioni, Prefetture, Coni, ecc.) che, fino alla sua effettiva attivazione, sarà sostituito di fatto dalla proroga di quelli esistenti.

Ulteriore elemento che si ritiene fondamentale è la disposizione che riguarda l'obbligo di indicare nella denominazione sociale, a prescindere dalla natura giuridica dell'Ente (fondazione, associazione, cooperativa), l'**indicazione** di ente del Terzo settore, sia in forma esplicita che per acronimo (cosa che, attualmente, non avviene per le ASD *ex art. 90*, L. 289/2002).

A parte la precisa regolamentazione dell'impresa sociale, le disposizioni fiscali per il resto degli enti del Terzo settore contengono importanti statuizioni, prima fra tutte quella riguardante le attività considerate **non commerciali**, per poi proseguire sulla individuazione di un generale sistema forfetario di

determinazione del reddito d'impresa previa opzione, basato su coefficienti in base all'attività esercitata, in totale revisione (*in melius*) di quanto ora contenuto nell'[art. 145](#) TUIR. Per i settori delle organizzazioni di volontariato e per le associazioni di promozione speciale, lo schema individua specifiche norme di determinazione forfetaria del reddito d'impresa.

Non meno importante è la previsione di **decadenza** dalle **agevolazioni fiscali** per quegli enti che, non optando per un regime forfetario, non tengono le scritture contabili previste dallo stesso schema di decreto, ferma restando la contabilità separata nel caso di contestuale svolgimento di attività commerciale ed istituzionale, ora prevista dall'[art. 144](#) TUIR.

I controlli saranno esercitati dal Registro unico nazionale

La parte finale è dedicata alle **attività di controllo**, che viene esercitato dall'Ufficio del citato Registro unico, che si occuperà di analizzare ed accertare la sussistenza dei requisiti di accesso e permanenza nel Registro, mentre l'Amministrazione finanziaria, con le facoltà e i poteri previsti dal DPR [600/73](#) e DPR [633/72](#), eserciterà i controlli fiscali per la fruizione delle agevolazioni fiscali previste (comprese le corpose detrazioni/deduzioni a favore dei soggetti che erogano liberalità a tali enti) e, in caso di violazioni, disconoscerà la spettanza del regime agevolato, trasmettendo all'Ufficio del Registro unico gli elementi utili alla valutazione della cancellazione o meno.

Alquanto inaspettata è la previsione riguardante l'**abolizione dell'obbligo** di presentazione del modello EAS (art. 94 dello schema), previsto dall'[art. 30](#), comma 1 del DL 185/2008, attualmente condizione essenziale per godere delle agevolazioni fiscali per gli enti associativi. Si rammenta che l'introduzione di tale norma era servita per la "mappatura" del variegato panorama associativo italiano, raggiungendo tale scopo attraverso l'obbligo di presentazione per la fruizione dei benefici fiscali (anche se, tuttora, nelle attività di controllo, si trovano ancora soggetti che non hanno mai presentato tale modello, con ciò impedendo la fruizione suddetta).

È probabile che l'adozione del Codice del Terzo settore, riscrivendo l'intera normativa con "coerenza giuridica, logica e sistematica" (*ex art. 2, L. 106/2016*) e individuando ben precisi ed articolati controlli su tutti gli enti che si dovranno iscrivere al già citato Registro, di fatto vada a **eliminare** quel **vulnus informativo** che aveva dato origine alla predetta norma sul modello EAS. Non resta che aspettare l'esito del passaggio presso le commissioni parlamentari competenti.

Copyright 2017 © EUTEKNE SpA